

Giovedì 26 aprile 2007

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, in caso di pressioni urgenti ed eccezionali alle frontiere esterne, che richiedano l'invio di una squadra d'intervento rapido alle frontiere, contestuali ad un'eventuale insufficienza di risorse finanziarie nel bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), tutte le possibilità per garantire il finanziamento dovranno essere esperite. La Commissione verificherà con estrema urgenza se sia possibile un'eventuale riassegnazione di fondi. Qualora si rendesse necessaria una decisione da parte dell'autorità di bilancio, la Commissione avvierà una procedura in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, in particolare degli articoli 23 e 24, al fine di garantire una decisione tempestiva da parte dei due rami dell'autorità di bilancio quanto ai mezzi per fornire finanziamenti addizionali affinché FRONTEX possa mobilitare una squadra d'intervento rapido alle frontiere. L'autorità di bilancio si impegna ad agire con la massima rapidità, tenendo conto dell'urgenza della situazione.

P6_TA(2007)0163

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0587) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0402/2006),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0085/2007);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 26 aprile 2007

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 11, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 2371/2002)

5. **Tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni**, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

5. L'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 11, paragrafo 6, trattini 1 e 2 (regolamento (CE) n. 2371/2002)

- il **4 %** della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il **4 %** della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e
- il **4 %** della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.

- il **10 %** della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il **10 %** della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e
- il **10 %** della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 2371/2002)

Tuttavia, tale riduzione di potenza non deve in alcun caso tradursi in una diminuzione della sicurezza, dell'abitabilità o dell'efficacia dei sistemi di trattamento del pesce del peschereccio.

Inoltre, dato che l'obiettivo della riduzione è di evitare qualsiasi aumento della capacità di pesca del peschereccio, non si tiene conto delle disposizioni di cui al primo comma qualora la sostituzione del motore sia effettuata per conservare energia e/o migliorare le prestazioni del peschereccio in ambiti diversi da quello della capacità di pesca, o qualora siano stati scelti metodi di pesca più selettivi per quanto concerne l'utilizzo del peschereccio.